

- Sede: P.zza Municipio *tel.0825 615300/311 *fax 0825 611798
- Provincia di Avellino C.A.P. 83042 * Cod.fisc.00095990644
- <http://www.comune.atripalda.av.it> * E-Mail: atripalda@comune.atripalda.av.it
- Posta Elettronica certificata: comune.atripalda@legalmail.it

CITTÀ DI
ATRIPALDA



REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' TECNICHE

(ART. 93 DEL D.LGS. N. 163/2006 E ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. _____ in data _____.

SOMMARIO

Art. 1	<i>Oggetto</i>	3
Art. 2	<i>Definizioni</i>	3
Art. 3	<i>Ambito di applicazione</i>	3
Art. 4	<i>Costituzione e gestione del Fondo</i>	3
Art. 5	<i>Costituzione del fondo</i>	4
Art. 6	<i>Rilevanza tecnica dei lavori e delle opere e quantificazione del fondo</i>	4
Art. 7	<i>Soggetti beneficiari. Costituzione gruppo di lavoro</i>	5
Art. 8	<i>Ripartizione del Fondo Per Specifiche Funzioni Tecniche (Fft)</i>	5
Art. 9	<i>Limitazione all'erogazione degli incentivi</i>	5
Art. 10	<i>Liquidazione del fondo</i>	6
Art. 11	<i>Assicurazione</i>	6
Art. 12	<i>Svolgimento dell'attività</i>	7
Art. 13	<i>Norme transitorie – entrata in vigore</i>	7

Art. 1 OGGETTO.

1. Il presente regolamento disciplina la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche previsti prima dall'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7 quater del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, successivamente, dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti".

Art. 2 DEFINIZIONI.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "**PROGETTO**": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.
- b) "**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)**", il dipendente individuato per ciascun lavoro/contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge.
- c) "**PROGETTISTA**": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- d) "**COLLABORATORI INTERNI**": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'Art. 7, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- e) "**COLLAUDATORE**": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016.
- f) "**LAVORO**": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016, realizzato sia in amministrazione diretta, sia mediante contratto di appalto, sia mediante altre forme previste dalla legge;
- g) "**FONDO**": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.
- h) "**FONDO PER SPECIFICHE FUNZIONI TECNICHE**" (FFT): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. La presente disciplina si applica al personale che svolge le funzioni di responsabile unico del procedimento ed agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e delle funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 nonché ai loro collaboratori e/o dipendenti della Centrale Unica di Committenza, in relazione alla esecuzione di una opera o di un lavoro pubblico.

Art. 4 COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO.

1. Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio e finanziato dagli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
2. In ciascun quadro economico approvato deve essere previsto lo stanziamento per la costituzione del Fondo nella misura massima del 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.
3. Il Fondo è iscritto all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, nei limiti della parte destinata allo specifico fondo per la progettazione e l'innovazione.
4. Nel quadro economico di un'opera o lavoro pubblico possono essere individuate, nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, le risorse finanziarie da destinarsi allo specifico fondo per gli incentivi tecnici ripartite come di seguito:
 - a) l'80% tra il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e gli incaricati della redazione del progetto e del piano della sicurezza, gli incaricati della direzione dei lavori, del collaudo, delle funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori;
 - b) il residuo 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e

tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'ente e di servizi ai cittadini.

5. L'attribuzione degli incentivi è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
6. Gli importi destinati al personale dipendente sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
7. Nel caso di realizzazione di un'opera pubblica, al RUP ed al personale interno che ha partecipato alle fasi sopra indicate, competerà la percentuale delle risorse stabilita dal presente regolamento in ragione delle attività effettivamente svolte dalla struttura comunale.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo.

Art. 5 COSTITUZIONE DEL FONDO.

1. Alla costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione concorre una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 113 D. Lgs. n. 50/2016¹.
2. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico dell'ultima fase progettuale approvata, dell'opera, al netto delle somme a disposizione.

Art. 6 RILEVANZA TECNICA DEI LAVORI E DELLE OPERE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO.

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs 163/2006 prima e dell'art. 113 D. Lgs. n. 50/2016, poi, la percentuale massima delle risorse destinate al fondo, è graduata, in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi, secondo i seguenti parametri:
 - a) 2% per opere o lavori con importo posto a base di gara fino a 2.000.000,00 di euro;
 - b) 1,8% sulla parte eccedente euro 2.000.000,00 e fino a euro 2.500.000,00;
 - c) 1,6% sulla parte eccedente euro 2.500.000,00 e fino a euro 3.500.000,00;
 - d) 1,5% sulla parte eccedente euro 3.500.000,00 e fino alla soglia comunitaria;

¹ D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici.

Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. (330) 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. **5-bis.** Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

- e) 1% per importi a base di gara eccedenti la soglia comunitaria.
2. I progetti di opere o lavori pubblici per i quali prevedere la possibilità di incentivazione, devono avere i caratteri definiti dall'art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare devono essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere previste nel progetto stesso ai sensi della vigente normativa.
 3. I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere previsti nel Programma triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'ente a condizione che si pervenga al finanziamento dell'opera.

Art. 7 SOGGETTI BENEFICIARI. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui al precedente Art. 4, il personale beneficiario è quello individuato all'art. 113 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 in relazione al progetto e alla funzione da svolgere.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato secondo la normativa vigente ed i regolamenti dell'ente.
3. Il Responsabile del Settore costituisce il Gruppo di lavoro al fine dell'espletamento delle seguenti attività: attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, progettazione, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, collaudo/regolare esecuzione.
4. Per ogni attività individua gli eventuali collaboratori che intervengono direttamente attraverso l'esecuzione delle operazioni di supporto.
5. I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno per la propria competenza professionale, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.
6. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in materia di progettazione e realizzazione di lavori pubblici, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Art. 8 RIPARTIZIONE DEL FONDO PER SPECIFICHE FUNZIONI TECNICHE (FFT)

1. Il Fondo La somma, oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione inclusi, determinata con le modalità di cui all'Art. 41, è ripartita come segue:
 - a) Responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori in misura non superiore al 30%; nell'ambito di tale misura ai collaboratori interni all'Ente viene corrisposto un compenso nella misura del 4% sia per la fase di progettazione che per quella di esecuzione.
 - b) Fase progettuale in misura non superiore al 40%, di cui:
 - b.1. al Personale tecnico progettista del progetto preliminare: 10%;
 - b.2. al Personale tecnico progettista del progetto definitivo: 10%;
 - b.3. al Personale tecnico progettista del progetto esecutivo: 15%;
 - b.4. al Personale tecnico redattore del piano di sicurezza: 5%;
 - c) Fase di direzione dei lavori in misura non superiore al 25% di cui:
 - c.1. Direttore dei lavori: 25%;
 - c.2. Ad ogni tecnico di supporto all'attività di direzione dei lavori, viene corrisposto un compenso nella misura massima del 4%.
 - d) Fase di collaudo/ regolare esecuzione in misura non superiore al 5% di cui:
 - d.1. Personale tecnico incaricato del collaudo o del certificato di regolare esecuzione: 5%.
2. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra loro.

Art. 9 LIMITAZIONE ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI.

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, gli incentivi determinati ai sensi degli articoli precedenti complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

2. A fronte di eventuali incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, il riparto dell'incentivo indicato nel precedente Art. 6, connesso alla singola opera o lavoro, è ridotto della medesima percentuale di incremento dei costi rispetto all'importo originario complessivo del quadro economico dell'intervento, nel limite massimo di una riduzione del 10%.
3. A fronte di eventuali incrementi dei tempi previsti per il completamento dell'opera o lavoro fino a tre mesi, l'incentivo destinato alla fase di direzione lavori è ridotto del 2%. Tale misura di riduzione è progressivamente aumentata dello 0.5% per ogni mese di ulteriore ritardo.
4. Non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni delle esecuzioni autorizzabili ai sensi della normativa vigente e/o per ritardato accredito delle somme da parte di eventuali Enti finanziatori dell'opera o lavoro.
5. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
6. Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 10 LIQUIDAZIONE DEL FONDO.

1. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione è competente a disporre la corresponsione dell'incentivo.
2. L'incentivo può essere liquidato solo previa verifica ed attestazione da parte del responsabile del settore competente del buon esito della specifica attività svolta del dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale la norma consente la previsione dell'incentivazione tecnica.
3. La liquidazione, ai sensi dell'art. 184 TUEL, del compenso è effettuata dal responsabile del settore competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, e trasmessa al Servizio per la gestione del Personale per la elaborazione stipendiale ed all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, nonché per gli ulteriori adempimenti di natura retributiva o concernenti la contrattazione decentrata.
4. Per l'attività di progettazione, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione del progetto preliminare, definitivo/esecutivo di ciascuna opera o lavoro, solo ad acquisita disponibilità del finanziamento dell'opera o del finanziamento della progettazione a valere sul fondo di progettazione appostato in bilancio.
5. Per la fase di direzione lavori, l'incentivo può essere liquidato con riferimento alla redazione ed approvazione degli stati di avanzamento lavori, in proporzione ai relativi importi.
6. Per la fase di collaudo e/o di regolare esecuzione, l'incentivo può essere liquidato alla redazione ed approvazione dei relativi atti.
7. L'incentivo in favore del Responsabile Unico del Procedimento, può essere liquidato contestualmente alle altre liquidazioni delle fasi del procedimento (progettazione e direzione lavori), in misura proporzionale (50% sia per la fase di progettazione che per quella di direzione lavori).
8. La liquidazione dell'incentivo è effettuata con atto determinativo emesso dal responsabile del settore. Qualora il responsabile del settore competente è coinvolto nella ripartizione dell'incentivo da liquidare, il provvedimento di liquidazione è adottato dal Responsabile del Settore Finanziario, fermo restando la proposta del RUP e l'accertamento preventivo della spettanza e la quantificazione dell'incentivo da parte del responsabile del settore competente. Il Settore finanziario, riscontrata la regolarità contabile e verificato ogni elemento utile alla liquidazione delle spettanze, potrà provveder alla liquidazione delle somme incentivanti ai dipendenti aventi diritto.
9. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro, non dovuta a inadempienze da parte dei soggetti beneficiari dell'incentivo, non pregiudica l'erogazione dell'incentivo che viene disposta con riferimento alle prestazioni effettivamente rese, ad acquisita disponibilità del finanziamento dell'opera o del fondo di progettazione appostato in bilancio.

Art. 11 ASSICURAZIONE.

1. Ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, l'Amministrazione in qualità di stazione appaltante assume l'onere, a carico del bilancio dell'ente o dei finanziamenti degli

interventi ove possibile, del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, da stipularsi in favore del dipendente incaricato della progettazione. L'assicurazione oggetto di contributo è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle funzioni pubbliche.

Art. 12 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ.

1. Le attività descritte nel precedente Art. 6 vengono espletate durante il normale orario e/o al di fuori del normale orario di lavoro e le spese per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
2. L'incentivo alla progettazione assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune.
3. Al Comune competono le spese relative alla formazione del personale dipendente. I dipendenti che conseguono il relativo attestato da parte dell'ente organizzatore dei corsi di cui trattasi sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali ed alle altre attività previste dal regolamento.

Art. 13 NORME TRANSITORIE – ENTRATA IN VIGORE.

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti che ai limiti all'erogazione, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014 n. 114.
2. I compensi da erogare per attività svolte in precedenza e fino a tale data² vanno assoggettati alla previgente disciplina, anche al fine di non incidere su un diritto soggettivo acquisito dai dipendenti interessati e comunque nei limiti degli impegni di spesa già assunti.
3. A far data dall'entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Codice dei contratti*"³ in riferimento ai soggetti beneficiari dell'incentivo di cui all'Art. 7 del presente regolamento non può beneficiare dell'incentivo il personale interno agli uffici comunali che espleta esclusivamente le attività di progettazione.
4. A decorrere da tale data al personale interno agli uffici comunali può essere riconosciuto un compenso relativo alle funzioni tecniche agli stessi specificatamente assegnate, (in luogo della progettazione e complessivamente nella misura del 40%), così distinto:
 - a) Attività di programmazione della spesa per investimenti nella misura massima del 5%;
 - b) Attività per la verifica preventiva dei progetti nella misura massima del 10%;
 - c) Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando nella misura massima del 15%;
 - d) Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici nella misura massima del 10%.
5. Nella ipotesi che una o più delle attività in questione sia svolta dal personale di una centrale unica di committenza è riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte non superiore al 15% dell'incentivo.
6. Il presente regolamento sostituisce integralmente il previgente regolamento, per le prestazioni svolte a partire dal 19/08/2014 e fino al 19/04/2016 e con le limitazioni degli incentivi alla progettazione a far data dal 20/04/2016.
7. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

§§§§§§

² 18 agosto 2014

³ (20/04/2016)

